

in tutte le sue declinazioni, ogni giorno fanno fronte alle innumerevoli necessità e criticità che si verificano nell'espletamento dei servizi.

La reperibilità è una caratteristica operativa della funzione del dirigente di polizia, tanto che il legislatore nel 1985 con il decreto del Presidente della Repubblica nr.782 all'art. 32 da mandato al Ministro dell'Interno di individuare con un proprio decreto, peraltro mai emanato, i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta.

È di tutta evidenza che, in tema di reperibilità occorre, preliminarmente, soddisfare l'ineludibile esigenza perequativa, cui dovrà seguire un incremento del compenso.

ORARIO E TEMPO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali, per tutto il personale della Polizia di Stato.

Circa l'organizzazione complessiva del tempo di lavoro del dirigente, riteniamo debba essere confermato ed applicato il principio di auto-responsabilizzazione del dirigente, ribadito anche di recente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in sede di parere. Principio la cui attuazione è, ovviamente, vincolata alle esigenze operative e funzionali della struttura di cui il dirigente è responsabile, esigenze che sono individuate e assicurate sulla base della struttura gerarchica prevista dall'ordinamento della Polizia di Stato, della quale il dirigente fa parte.

Principio dell'auto -
responsabilizzazione

Dall'affermazione del principio di auto-responsabilizzazione del dirigente – nell'ambito dei vincoli già detti circa le esigenze operative e funzionali della struttura che viene diretta e delle competenze definite sulla base della strutturazione gerarchica – consegue anche l'esigenza di proseguire nella determinazione del computo del lavoro straordinario sulla base dell'istituto dell'autocertificazione, da parte del dirigente, delle ore di lavoro prestate oltre il limite delle 36 ore settimanali.

CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO

In materia si ritiene valida l'estensione effettuata con l'art. 45, comma 30 del decreto legislativo concernente il riordino delle carriere, con il quale si è disciplinato il congedo ordinario ai sensi degli articoli 11 del Dpr 170/2007 e art. 9 del Dpr. n.39/2018. Con il medesimo provvedimento sul riordino delle carriere, è stata estesa la disciplina del congedo straordinario di cui all'art.12 del Dpr n.170/2007 ed art.16 del Dpr n.51/2009.